



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA



CAPITOLATO TECNICO

Concessione del servizio di ristorazione mediante distributori automatici presso varie sedi del Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa.

Sommario

1.	CARATTERISTICHE DELL'AFFIDAMENTO	4
1.1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	4
1.2	DURATA	4
2.	CONTESTO DI RIFERIMENTO	4
2.1	DESCRIZIONE delle infrastrutture militari	4
2.2	CONSISTENZA UTENZA	5
3.	CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI DA INSTALLARE	5
4.	TIPOLOGIA DEI PRODOTTI DA SOMMINISTRARE	6
4.1	ELENCO PRODOTTI	6
4.2	CARATTERISTICHE MINIME E QUALITÀ DEI PRODOTTI	7
5.	PREZZI	11
6.	SISTEMI DI PAGAMENTO	11
7.	SISTEMA HACCP - PIANO DI IGIENE E PULIZIA	12
8.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE	12
8.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	12
	Organizzazione del servizio e struttura manutentiva (0–2 punti)	18
	Tempi di intervento e ripristino migliorativi (0–1,5 punti)	18
	Manutenzione preventiva e sistemi tecnologici (0–1 punto)	18
	Soluzioni migliorative e continuità del servizio (0,5 punti)	18
	Organizzazione del servizio e gestione delle scorte (0–1,5 punti)	19
	Sistemi di monitoraggio e innovazione gestionale (0,5 punti)	19
	Attività migliorative rispetto al Capitolato (1 punto)	19
8.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	20
8.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	22
9.	CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSO SPESE	22
9.1	CANONE DEMANIALE	22
9.2	SMALTIMENTO RIFIUTI	23
9.3	CONSUMO ACQUA	23
9.4	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	24
10.	RISCHI DELLA CONCESSIONE	24
10.1	RISCHI OPERATIVI	24
10.2	MODIFICHE NORMATIVE E REGOLAMENTARI	25
10.3	FORZA MAGGIORE	25
11.	DESCRIZIONE DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE	26
12.	TEMPI DI INSTALLAZIONE	26
13.	CONTABILIZZAZIONE	27
14.	ONERI A CARICO CONCESSIONARIO	27
14.1	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	28
14.2	OBBLIGHI DOCUMENTALI DEL CONCESSIONARIO	29
14.3	ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	29
14.4	ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	30
15.	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	30
16.	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	30
17.	FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO	31

18. DEC – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	31
19. COORDINATORE DEL SERVIZIO (CS)	31
24. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	36
24.1 Obblighi del Fornitore	36
24.2 Coordinamento della Sicurezza	36
24.3 Igiene e Sicurezza Alimentare.....	36
24.4 Verifiche e Controlli	37
25. SUBAPPALTO	37
28. GARANZIA DEFINITIVA	39
29. POLIZZA ASSICURATIVA.....	39
30. RISOLUZIONE.....	40
31. ESECUZIONE IN DANNO	41
32. CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO E RECESSO	42
34. VIGILANZA E CONTROLLI.....	42
35 . FORO COMPETENTE.....	43

ALLEGATI:

1. Elenco sedi e numero distributori
2. Listino prezzi a base di gara
3. Piano economico finanziario
4. Matrice dei rischi

2.2 CONSISTENZA UTENZA

La consistenza media di personale presso le sedi oggetto del servizio è approssimativamente stimata in quella di seguito riportata:

INFRASTRUTTURA	Consistenza media dei fruitori del servizio ^(*)
Palazzo Esercito	1312
Palazzo Baracchini (Gabinetto del Ministro)	130
Centro Direzionale personale militare (PERSOMIL - PREVIMIL)	420
Comprensorio Militare di via Marsala (DIFEFORM - CUSI – UAS)	70
TOTALE	1.932
^(*) Durante le festività natalizie e pasquali nonché nei mesi di luglio e agosto, il personale è ridotto di circa il 50%. Inoltre, durante il fine settimana è presente solo il personale addetto ai turni di vigilanza ove previsti.	

I dati relativi alla consistenza media dell'utenza sono forniti **a fini esclusivamente informativi e non vincolanti**.

L'Amministrazione **non garantisce alcun numero minimo di utenti, consumazioni o introiti**, né l'invarianza delle presenze nel corso della Concessione.

Eventuali scostamenti rispetto alle stime **non costituiscono presupposto per richieste di revisione, riequilibrio o indennizzo**.

Si evidenzia, inoltre, che in tutte le sedi suindicate sono anche presenti dei servizi bar/caffetteria e somministrazione alimenti e bevande. Inoltre nel sedime di Via Marsala, sussiste altro Ente con proprio contratto per il medesimo servizio.

3. CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI DA INSTALLARE

Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione, presso le sedi indicate dall'Amministrazione, del numero e della tipologia di distributori automatici previsti, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 6 novembre 2023.

I distributori automatici dovranno possedere, a pena di non conformità, le seguenti caratteristiche minime:

- essere conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di igiene, sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza elettrica e normativa fiscale;
- appartenere almeno alla classe di efficienza energetica A, A+ o superiore, ovvero alla migliore classe prevista dalla normativa vigente, al fine di ridurre i consumi energetici e l'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita dell'apparecchiatura, privilegiando sistemi di ottimizzazione dei consumi e illuminazione interna a tecnologia LED a basso consumo;
- essere muniti di marcatura CE e di ogni altra certificazione od omologazione prevista dalla normativa vigente;
- essere dotati di sistema di pagamento mediante monete di valore compreso tra euro 0,05 ed euro 2,00, con dispositivo automatico per l'erogazione del resto;
- consentire il pagamento anche mediante sistemi elettronici, quali chiave elettronica, tessera, carte di pagamento, dispositivi contactless, applicazioni mobili o altri sistemi di pagamento innovativi eventualmente offerti in sede di gara;
- riportare in modo chiaro e facilmente leggibile il prezzo di vendita di ciascun prodotto;

- g) riportare in posizione visibile i dati identificativi e le caratteristiche elettriche dell'apparecchiatura;
- h) essere realizzati con materiali e caratteristiche costruttive tali da consentire agevoli operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione, sia interna sia esterna, garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;
- i) essere dotati di vano di erogazione protetto da possibili contaminazioni esterne e tale da evitare insudiciamenti dei prodotti erogati;
- j) evidenziare chiaramente, qualora previsti nell'offerta tecnica quale elemento migliorativo, i prodotti freschi, biologici, provenienti da agricoltura integrata, certificati DOP, IGP o STG, del commercio equo e solidale, nonché i prodotti destinati ad esigenze alimentari specifiche (ad esempio per soggetti diabetici, celiaci o intolleranti al glutine, al lattosio, al latte e derivati, ovvero per altre particolari esigenze nutrizionali);
- k) consentire all'utente la selezione della quantità di zucchero da erogare, compresa l'opzione di esclusione totale;
- l) riportare una targhetta ben visibile recante almeno il nominativo del Coordinatore del Servizio (CS), la denominazione o ragione sociale del Concessionario e un recapito telefonico dedicato alle segnalazioni e agli interventi di assistenza;
- m) essere dotati di vano di erogazione chiuso mediante apposito sportello retrattile o altro sistema equivalente di protezione;
- n) garantire un'adeguata autonomia di bicchieri, palette o cucchiaini e di tutti gli altri materiali di consumo necessari all'erogazione del servizio;
- o) per i distributori di bevande calde, essere dotati di idonei sistemi di filtrazione, trattamento dell'acqua e protezione da contaminazioni esterne, conformemente alla normativa vigente;
- p) essere dotati, quale elemento facoltativo e oggetto di valutazione nell'ambito dell'offerta tecnica, di sistemi di accessibilità per persone con disabilità e ipovedenti, quali menù vocali, pulsanti ad alta leggibilità, comandi tattili o altre soluzioni equivalenti.

4. TIPOLOGIA DEI PRODOTTI DA SOMMINISTRARE

4.1 ELENCO PRODOTTI

Il servizio dovrà garantire, in via continuativa, la disponibilità delle tipologie di prodotti di seguito elencate, che costituiscono la dotazione minima obbligatoria dei distributori automatici.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare che tali prodotti siano sempre disponibili all'utenza e a provvedere ai necessari rifornimenti affinché, al termine di ciascun intervento di reintegro, siano ripristinate le quantità idonee a garantire la regolare continuità del servizio, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.

BEVANDE CALDE (*)	- caffè espresso - caffè espresso lungo - caffè espresso macchiato - cappuccino - caffè d'orzo - caffè d'orzo macchiato - caffè al ginseng - caffè al ginseng macchiato - latte - cappuccino d'orzo - cioccolato forte - the al limone
-------------------	---

BEVANDE FREDDE	- acqua oligominerale gassata o effervescente naturale - acqua oligominerale naturale - succhi di frutta ad alta percentuale di frutta (minimo il 70% di frutta, senza zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti) - bibite (the, aranciata, aranciata amara, bibita cola standard e senza zuccheri, chinotto, ecc.) - bibite con integratori di sali minerali
SNACK SALATI	- crackers - patatine classiche - taralli/salatini - schiacciatine vari gusti - frutta secca - tramezzini/panini
SNACK DOLCI	- merendine (croissant, treccine, wafer, crostatine, ecc.) - biscotti farciti - barrette ai cereali ed energetiche

^(*) Per le bevande calde devono essere utilizzati bicchieri, cucchiaini e/o palettine biodegradabili

Fermo restando l'obbligo di garantire le tipologie di prodotti minimi previste dal presente Capitolato, il Concessionario potrà integrare l'offerta con ulteriori prodotti, in conformità a quanto proposto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, purché gli stessi siano coerenti con l'oggetto della concessione e rispettino i requisiti qualitativi, igienico-sanitari e nutrizionali previsti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato.

4.2 CARATTERISTICHE MINIME E QUALITÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti alimentari e le bevande erogati mediante i distributori automatici dovranno essere conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di sicurezza alimentare, igiene, produzione, confezionamento, etichettatura e commercializzazione degli alimenti.

In particolare, i prodotti dovranno possedere i seguenti requisiti merceologici minimi:

- essere di prima qualità e provenire da produttori o aziende di comprovata affidabilità e operanti nel rispetto della normativa vigente;
- essere realizzati e confezionati presso stabilimenti regolarmente autorizzati o registrati ai sensi della normativa igienico-sanitaria applicabile;
- essere integri, correttamente conservati e trasportati secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- riportare un'etichettatura conforme alle disposizioni di legge, comprensiva almeno delle seguenti informazioni:
 - denominazione dell'alimento;
 - nome o ragione sociale del produttore o dell'operatore del settore alimentare responsabile;
 - elenco degli ingredienti;
 - indicazione della natura degli oli e dei grassi utilizzati;
 - quantità netta del prodotto;
 - termine minimo di conservazione o data di scadenza;

- dichiarazione nutrizionale, comprensiva almeno del valore energetico, del contenuto di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, espressi secondo quanto previsto dalla normativa vigente (come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione nel campo visivo principale);
- indicazione degli allergeni presenti, evidenziati con modalità grafiche tali da distinguerli chiaramente dagli altri ingredienti.

Il Concessionario dovrà prestare particolare attenzione alla tutela dei consumatori affetti da allergie o intolleranze alimentari.

A tal fine, dovrà garantire che, per ciascun prodotto distribuito, siano facilmente consultabili informazioni chiare, complete e costantemente aggiornate in merito alla presenza delle sostanze o dei prodotti che provocano allergie o intolleranze, mediante appositi avvisi, elenchi, supporti informativi affissi presso i distributori automatici ovvero mediante sistemi digitali facilmente accessibili (ad esempio QR code), nel rispetto della normativa vigente.

Le informazioni dovranno riguardare, ove presenti, gli allergeni individuati dalla normativa dell'Unione europea, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte e derivati (compreso il lattosio), frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini e molluschi.

L'inosservanza degli obblighi informativi relativi agli allergeni costituisce inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 21, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dal contratto e dalla normativa vigente.

I prodotti erogati mediante i distributori automatici dovranno corrispondere a quanto dichiarato dal Concessionario in sede di offerta tecnica e possedere, per l'intera durata della concessione, almeno le caratteristiche qualitative e quantitative di seguito indicate:

A) Bevande Calde

Le miscele utilizzate per la preparazione delle bevande calde dovranno essere di prima qualità e rispettare i seguenti requisiti minimi per singola erogazione:

- **caffè espresso/caffè espresso lungo:** miscela composta da almeno il 80% di caffè Arabica e per la restante parte da caffè Robusta di prima qualità, in grani, macinato al momento dell'erogazione, con grammatura minima di 7 g di caffè;
- **caffè espresso macchiato:** come il caffè espresso, con aggiunta di almeno 5 g di latte in polvere di prima qualità;
- **latte:** latte in polvere di prima qualità, con grammatura minima 10 gr.;
- **cappuccino:** minimo 7 gr. di latte in polvere di prima qualità + 7 gr. caffè;
- **cappuccino d'orzo:** minimo 7 gr. latte + 2,5 gr. d'orzo;
- **cioccolato forte:** cacao in polvere di prima qualità con almeno 25 gr. di miscela cioccolato in polvere;
- **the al limone:** di prima qualità solubile, contenente the e succo di limone, minimo 14 gr. di miscela per porzione;
- **caffè espresso/lungo e caffè d'orzo:** 9,5 gr.;
- **caffè d'orzo:** 2 gr. orzo solubile;
- **caffè al ginseng:** 7 gr. caffè + miscela al ginseng di prima qualità;
- **caffè d'orzo macchiato:** 2 gr. orzo + 3 gr. latte in polvere;
- **caffè al ginseng macchiato:** 7 gr. caffè + 3 gr. latte in polvere + miscela al ginseng di prima qualità.

B) Bevande Fredde

I distributori dovranno garantire almeno la disponibilità delle seguenti tipologie di bevande:

- **acqua oligominerale gassata o effervescente naturale:** in PET, da ml 500
- **acqua oligominerale naturale:** in PET, da ml 500
- **succhi di frutta ad alta percentuale di frutta** (minimo il 70% di frutta, senza zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti): in vetro, da ml 200
- **bibite** (the, aranciata, aranciata amara, coca cola standard e zero, chinotto, ecc.): in lattina, da ml 330
- **bibite con integratori di Sali minerali:** in PET, da ml 500

C) Snack (Salati e Dolci)

I distributori automatici dovranno garantire la disponibilità delle seguenti tipologie minime di prodotti:

- **snack salati:** cracker (confezione da 5 unità, da min. 30 g), patatine classiche, taralli, schiacciatine (confezione da 2 unità, da min. 40 g), frutta secca (da min. 50 g), tramezzini o panini singoli vari gusti (da 90 g)
- **snack dolci:** merendine (croissant, treccine, wafer, crostatine, ecc.) da min. 40 g; biscotti farciti (da min. 50 g), barrette ai cereali e proteiche (da min. 40 g)

Tutti gli snack dovranno essere confezionati in monoporzioni integre, perfettamente sigillate e correttamente conservate; ove previsto dalla tipologia del prodotto, dovranno essere confezionati in atmosfera protettiva.

Nella selezione delle referenze il Concessionario dovrà privilegiare prodotti caratterizzati da un migliore profilo nutrizionale e, in particolare:

- prodotti con apporto energetico non superiore a 150 kcal per porzione;
- alimenti a ridotto contenuto di grassi e con elevato apporto di fibre, vitamine, sali minerali e antiossidanti;
- prodotti contenenti cereali integrali o derivati con una percentuale di cereali integrali superiore al 50%;
- snack dolci ottenuti preferibilmente mediante prodotti da forno semplici e preparati con olio extravergine di oliva ovvero oli vegetali ad elevato contenuto di grassi insaturi;
- snack salati privi di sale aggiunto in superficie e con contenuto di sodio non superiore a 0,5 g/100 g, preparati con olio extravergine di oliva ovvero oli vegetali ad elevato contenuto di grassi insaturi.

Dovrà essere garantita, in ogni momento, un'offerta equilibrata e diversificata di snack dolci e salati, comprendente anche prodotti a ridotto contenuto calorico e prodotti senza zuccheri aggiunti o destinati a specifiche esigenze alimentari, qualora previsti nell'offerta tecnica.

I distributori automatici misti (bevande fredde e snack) dovranno assicurare contemporaneamente la disponibilità delle tipologie minime di prodotti previste per entrambe le categorie.

Il Concessionario è responsabile della conformità dei prodotti distribuiti ai requisiti qualitativi, merceologici e nutrizionali previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

È vietata la commercializzazione, mediante distributori automatici, di prodotti non inseriti nel Catalogo dei Prodotti approvato dall'Amministrazione. L'eventuale introduzione di nuove referenze dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), secondo le modalità previste dal presente Capitolato.

Non sono ammessi prodotti contenenti:

- organismi geneticamente modificati (OGM), ove non consentiti dalla normativa vigente;
- oli vegetali (palma e di cocco);
- acidi grassi trans;
- un contenuto di lipidi superiore a 9 g per porzione;
- zuccheri semplici aggiunti, salvo quelli naturalmente presenti negli alimenti o strettamente necessari alla specifica tipologia di prodotto;
- un contenuto di sodio superiore a 0,5 g per 100 g di prodotto;
- conservanti o additivi non autorizzati dalla normativa vigente.

È altresì vietata la vendita di:

- bevande alcoliche;
- prodotti del tabacco;
- bevande energizzanti contenenti elevate concentrazioni di guaranà, taurina, carnitina o sostanze analoghe;
- prodotti scaduti;
- qualsiasi altro prodotto non espressamente autorizzato dall'Amministrazione.

Il Concessionario dovrà garantire un costante controllo delle date di scadenza dei prodotti distribuiti. È fatto divieto di porre in vendita prodotti con termine minimo di conservazione o data di scadenza già superati.

I prodotti confezionati dovranno essere sostituiti almeno tre giorni prima della data di scadenza riportata sulla confezione. Per i prodotti freschi o aventi una durabilità inferiore a cinque giorni, la sostituzione dovrà avvenire entro la data di scadenza indicata dal produttore. Laddove è indicato “*consumare preferibilmente entro il...*” dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata,

L'introduzione di nuovi prodotti o la sostituzione di referenze già autorizzate potrà essere effettuata esclusivamente previa autorizzazione del DEC, anche in relazione ad esigenze stagionali o all'evoluzione delle preferenze dell'utenza, purché siano mantenuti invariati o migliorati gli standard qualitativi e il prezzo di vendita non risulti superiore a quello del prodotto sostituito.

Al fine di ridurre l'impatto ambientale del servizio, il Concessionario dovrà utilizzare, per i distributori di bevande calde, esclusivamente bicchieri monouso biodegradabili e compostabili certificati ai sensi della norma UNI EN 13432 e palette o cucchiaini monouso biodegradabili e compostabili (a fine uso possono essere smaltiti nel rifiuto organico). Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà l'applicazione delle penali previste dall'articolo 21 del presente Capitolato.

Prima dell'avvio del servizio, il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione il Catalogo dei Prodotti contenente, per ciascuna referenza, la marca commerciale, il prezzo di vendita, la scheda tecnica e ogni ulteriore documentazione utile a comprovarne le caratteristiche qualitative e nutrizionali.

L'Amministrazione potrà richiedere, in qualsiasi momento, la documentazione attestante la provenienza dei prodotti e le eventuali certificazioni dichiarate (biologico, DOP, IGP, STG, commercio equo e solidale o altre certificazioni equivalenti), nonché effettuare verifiche presso i distributori automatici.

Le bevande calde potranno essere sottoposte a periodiche verifiche qualitative congiunte tra il DEC e il Concessionario. Qualora necessario, il Concessionario dovrà provvedere all'adeguamento delle miscele e dei dosaggi al fine di mantenere gli standard qualitativi offerti in sede di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento e con provvedimento motivato, la sostituzione ovvero la rimozione di prodotti ritenuti non conformi al presente Capitolato, non adeguati sotto il profilo qualitativo o non rispondenti alle esigenze del servizio.

I prodotti oggetto di contestazione dovranno essere sostituiti, a totale cura e spese del Concessionario, entro e non oltre un giorno lavorativo dalla richiesta dell'Amministrazione, fatto salvo il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato.

5. PREZZI

I prezzi da applicare agli utenti per la somministrazione saranno quelli offerti dal Concessionario in sede di gara.

L'Allegato 2 riporta la tabella riepilogativa contenente l'elenco dei prodotti, i quantitativi minimi richiesti e i relativi prezzi posti a base di gara.

I prezzi offerti dovranno essere espressi, ai fini del pagamento in contanti, in multipli di 5 centesimi di euro (€ 0,05), in quanto tale rappresenta la frazione minima accettata dai distributori.

Pertanto, i prezzi offerti in sede di gara saranno arrotondati, per eccesso o per difetto, al multiplo di € 0,05 più vicino. A titolo esemplificativo, un prezzo pari a € 0,17 sarà arrotondato a € 0,15, mentre un prezzo pari a € 0,18 sarà arrotondato a € 0,20.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la corretta applicazione dei prezzi offerti dal Concessionario.

I prezzi offerti resteranno fissi e invariabili per i primi dodici mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio.

Decorso tale termine, l'eventuale revisione dei prezzi è ammessa esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dall'art. 60 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sulla base della variazione dell'indice ISTAT FOI (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), al netto dei tabacchi, previa istruttoria del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

In ogni caso, la revisione dei prezzi non potrà alterare la natura concessoria del rapporto né eliminare o ridurre il rischio operativo posto a carico del Concessionario.

6. SISTEMI DI PAGAMENTO

I distributori automatici dovranno essere dotati di un sistema di pagamento mediante schede o chiavi elettroniche ricaricabili ovvero, in aggiunta, di ulteriori modalità di pagamento innovative offerte in sede di gara (ad esempio, applicazioni mobili per smartphone), idonee a gestire un credito a scalare. Il sistema dovrà essere identico per tutti i distributori installati e funzionare mediante la medesima tecnologia e codifica.

Il Concessionario si impegna a fornire agli utenti, in comodato d'uso gratuito, schede o chiavi elettroniche ricaricabili. Per il rilascio dei dispositivi potrà essere richiesta una cauzione unitaria non superiore a € 5,00 (euro cinque/00), che sarà integralmente restituita all'atto della riconsegna del dispositivo.

Qualora le schede o le chiavi elettroniche risultino non funzionanti o divengano inutilizzabili per cause o malfunzionamenti non imputabili all'utente, il Concessionario dovrà provvedere alla loro sostituzione gratuita, assicurando contestualmente il trasferimento dell'eventuale credito residuo sul nuovo dispositivo.

Il Concessionario provvederà direttamente alla consegna, gestione e ritiro delle schede o delle chiavi elettroniche nei confronti degli utenti, manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa, contestazione o controversia connessa alla loro distribuzione, gestione, utilizzo o restituzione.

7. SISTEMA HACCP - PIANO DI IGIENE E PULIZIA

Il Concessionario dovrà essere dotato di un Manuale di autocontrollo predisposto secondo i principi del sistema HACCP, in conformità alla normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari (in particolare il **Regolamento (CE) n. 852/2004** e il **d.lgs. 193/2007**). Il Concessionario è altresì tenuto a garantire che le attività di preparazione, conservazione, trasporto e somministrazione dei prodotti posti in vendita siano svolte nel rispetto della medesima normativa.

Il Manuale di autocontrollo dovrà prevedere, tra l'altro, una specifica procedura per la verifica delle date di scadenza e del termine minimo di conservazione dei prodotti distribuiti, nonché per il tempestivo ritiro dei prodotti non conformi.

Il Concessionario dovrà predisporre e attuare un adeguato Piano di igiene e pulizia, comprendente le operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione dei distributori automatici e degli spazi interessati dal servizio, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente e delle procedure previste dal sistema HACCP.

Il Piano di igiene e pulizia dovrà essere illustrato sia nel Manuale di autocontrollo sia nella Relazione tecnica presentata in sede di gara, costituendo elemento oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.

Il Manuale di autocontrollo dovrà essere trasmesso all'Amministrazione prima della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE

I criteri di valutazione sono definiti nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione e sono formulati in modo da circoscrivere la discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice mediante parametri oggettivi, predeterminati e conoscibili dai concorrenti.

La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base dei seguenti punteggi, attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica:

Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Gli operatori economici potranno sviluppare e dettagliare la propria offerta tecnica, con particolare riferimento al progetto di gestione del servizio, proponendo soluzioni migliorative, prestazioni aggiuntive o modalità organizzative maggiormente qualificate rispetto ai requisiti minimi previsti dal presente Capitolato, purché compatibili con l'oggetto della concessione.

L'offerta tecnica dovrà essere illustrata mediante un'apposita Relazione tecnica, redatta secondo il fac-simile allegato alla lettera di invito, di lunghezza non superiore a 10 pagine. Le pagine eccedenti tale limite non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

Gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica sono riportati nei paragrafi seguenti. I relativi criteri hanno natura discrezionale e saranno valutati dalla Commissione giudicatrice secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo «Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica».

1	PROGETTO RISTORATIVO	PT.	TOT.
1.1	<u>Qualità dei prodotti preconfezionati.</u> I prodotti confezionati offerti dovranno essere puntualmente individuati mediante l'indicazione della marca commerciale, della denominazione del prodotto, della grammatura/formato, nonché di ogni ulteriore elemento idoneo a consentirne l'univoca identificazione. In particolare a titolo di offerta migliorativa, saranno presi in considerazione i prodotti biologici, da produzione integrata, DOP, IGP, STG, mercato equo e solidale e speciali (<i>prodotti per diabetici/per intolleranti al glutine, al lattosio, al latte e derivati/per celiaci/per ipertesi, ecc</i>); L'offerta dovrà essere corredata dalle relative schede tecniche o da altra documentazione del produttore. Per ciascuna tipologia di prodotto prevista dal capitolato, l'operatore economico potrà indicare fino a un massimo di tre marchi alternativi, purché appartenenti alla medesima fascia qualitativa e sostanzialmente equivalenti sotto il profilo delle caratteristiche merceologiche, qualitative e del posizionamento commerciale (c.d. <i>marche primarie</i>). La Commissione giudicatrice valuterà positivamente la coerenza qualitativa delle alternative proposte. La presenza, all'interno della medesima terna, di prodotti appartenenti a fasce qualitative o di mercato significativamente differenti, non adeguatamente giustificata, sarà considerata indice di minore affidabilità dell'offerta sotto il profilo della qualità e dell'omogeneità della fornitura e potrà incidere negativamente sull'attribuzione del punteggio discrezionale.	15	35
1.2	<u>Qualità del caffè e del latte.</u> Sarà oggetto di valutazione la qualità delle materie prime impiegate per la preparazione delle bevande calde, con particolare riferimento al caffè, al latte e agli altri prodotti utilizzati. I prodotti offerti dovranno essere di elevata qualità, riconducibili a marchi di comprovata affidabilità e corredati da idonea documentazione tecnica (schede tecniche, certificazioni e dichiarazioni del produttore). Per il caffè, sarà valutata la qualità della miscela, l'origine, le caratteristiche organolettiche, l'eventuale possesso di	20	

	certificazioni di qualità e sostenibilità, nonché il valore commerciale del prodotto desumibile dal relativo prezzo di mercato. Ogni dose di caffè erogata dovrà contenere non meno di 7 grammi di miscela da bar, composta da almeno l'80% di caffè Arabica. Per il latte e gli altri ingredienti destinati alla preparazione delle bevande calde saranno valutate la qualità, la composizione, le caratteristiche nutrizionali e l'eventuale possesso di certificazioni di qualità. Qualsiasi sostituzione dei prodotti offerti nel corso dell'esecuzione del contratto dovrà essere preventivamente comunicata per iscritto alla stazione appaltante e potrà riguardare esclusivamente prodotti di qualità equivalente o superiore, previa autorizzazione della stessa												
2	ELEMENTI RELATIVI ALL'ALLESTIMENTO ED ALLA GESTIONE	PT.	TOT.										
2.1	La Commissione giudicatrice valuterà l'età del parco distributori automatici che il concorrente si impegna a installare presso la Stazione appaltante, assumendo quale riferimento l'anno di produzione risultante dalla documentazione tecnica del costruttore o da altra idonea documentazione. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente tabella: <table><tr><td>- Anno di produzione</td><td>Punteggio</td></tr><tr><td>- 2025-2026</td><td>10 punti</td></tr><tr><td>- 2024-2025</td><td>7 punti</td></tr><tr><td>- 2022-2023</td><td>4 punti</td></tr><tr><td>- 2020-2021</td><td>0 punti</td></tr></table> Qualora l'offerta preveda distributori automatici appartenenti a differenti fasce di anno di produzione, il punteggio sarà determinato mediante media ponderata, calcolata moltiplicando il punteggio attribuito a ciascuna fascia per il numero dei distributori appartenenti alla medesima fascia e dividendo il totale così ottenuto per il numero complessivo dei distributori offerti.	- Anno di produzione	Punteggio	- 2025-2026	10 punti	- 2024-2025	7 punti	- 2022-2023	4 punti	- 2020-2021	0 punti	10	15
- Anno di produzione	Punteggio												
- 2025-2026	10 punti												
- 2024-2025	7 punti												
- 2022-2023	4 punti												
- 2020-2021	0 punti												
2.2	Saranno valutate le funzionalità tecniche migliorative dei distributori automatici offerte dal concorrente rispetto ai requisiti minimi previsti dal Capitolato, purché concretamente realizzabili, documentate e senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante. A titolo esemplificativo, saranno oggetto di valutazione: • sistemi di risparmio energetico e riduzione dei consumi; • tecnologie per il monitoraggio e la gestione da remoto dei distributori (telemetria); • sistemi di pagamento innovativi (contactless, carte, smartphone, QR Code, scheda/chiave elettronica ecc.); • dispositivi per il miglioramento dell'igiene e della sicurezza alimentare;	5											

	• sistemi di diagnostica preventiva e segnalazione automatica dei guasti; • funzionalità volte a ridurre i tempi di intervento e di ripristino del servizio; • soluzioni finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale (es. illuminazione LED, modalità stand-by intelligente, componenti ad alta efficienza energetica); • ulteriori caratteristiche tecniche che migliorino la qualità, l'affidabilità, la sicurezza e la fruibilità del servizio. La Commissione attribuirà il punteggio sulla base del livello qualitativo delle migliorie proposte, tenendo conto della loro utilità, innovatività, efficacia, affidabilità, grado di dettaglio e documentazione tecnica allegata.		
3	PIANO DI IGIENE E PULIZIA	PT.	TOT.
3.1	La Commissione giudicatrice valuterà il Piano delle operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione dei distributori automatici e degli spazi ad essi pertinenti, predisposto dal concorrente nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare e secondo il sistema di autocontrollo HACCP. In particolare, saranno oggetto di valutazione: • la completezza, coerenza e livello di dettaglio del Piano; • la frequenza degli interventi ordinari di pulizia, sanificazione e disinfezione nel rispetto delle norme (Regolamento CE 852/2004 e Manuale di Corretta Prassi Igienica per la Distribuzione Automatica: Validato dal Ministero della Salute); • le modalità operative adottate per garantire l'igiene dei distributori, delle superfici di contatto e delle aree circostanti; • i prodotti, le attrezzature e le procedure impiegate, con particolare riferimento alla loro efficacia, conformità normativa e sostenibilità ambientale; • le modalità di registrazione, tracciabilità e controllo degli interventi eseguiti; • le procedure di autocontrollo e gestione dei rischi previste nell'ambito del sistema HACCP; • le misure organizzative finalizzate a garantire la continuità e la qualità del servizio; • eventuali attività aggiuntive e migliorative non previste dal Capitolato, finalizzate al potenziamento del livello igienico-sanitario del servizio (a titolo esemplificativo: interventi supplementari di sanificazione, controlli straordinari, attività di igienizzazione periodica dei locali di installazione, sistemi automatici di sanificazione, ecc.), purché conformi alla normativa vigente e senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante.	10	10

	Saranno valutate positivamente le proposte che prevedano soluzioni innovative, maggiore frequenza degli interventi, sistemi digitali di tracciabilità e ulteriori misure migliorative rispetto agli standard minimi richiesti. Sub-criterio di valutazione – Completezza e livello di dettaglio del Piano (max. 3 punti) Il punteggio sarà attribuito in funzione del grado di completezza, chiarezza e dettaglio del Piano presentato, secondo la seguente articolazione: • 3 punti: Piano completo, dettagliato, con descrizione puntuale di tutte le attività, frequenze, procedure e responsabilità • 2 punti: Piano completo, ma caratterizzato da un livello di dettaglio medio, con descrizione sufficientemente chiara delle principali attività e procedure. • 1 punto: Piano sufficientemente adeguato, ma formulato in termini generici e con limitato livello di approfondimento. • 0 punti: Piano assente, incompleto o non adeguato rispetto ai requisiti richiesti dal Capitolato. Sub-criterio di valutazione – Frequenza e organizzazione degli interventi (max. 2 punti) Il punteggio sarà attribuito in relazione alla frequenza degli interventi programmati e al livello di organizzazione del servizio, secondo la seguente articolazione: • 2 punti: Piano che prevede una frequenza degli interventi significativamente superiore ai livelli minimi richiesti dal Capitolato, supportata da un'organizzazione strutturata, programmata e adeguatamente descritta. • 1 punto: Frequenze adeguate agli standard minimi • 0 punti: Frequenze non adeguate o non chiaramente definite Sub-criterio di valutazione – Prodotti, attrezzature e conformità alle procedure di autocontrollo (max. 2 punti) Il punteggio sarà attribuito in relazione alla qualità dei prodotti e delle attrezzature impiegati, nonché alle modalità di attuazione delle procedure di autocontrollo igienico-sanitario, secondo la seguente articolazione: • 2 punti: Prodotti e attrezzature di elevata qualità ed efficacia, pienamente conformi alla normativa igienico-sanitaria e alle procedure di autocontrollo (HACCP), con impiego di soluzioni migliorative, innovative e/o orientate alla sostenibilità ambientale. • 1 punto: Prodotti e attrezzature conformi ai requisiti richiesti, con caratteristiche standard e adeguatamente descritti.	
--	---	--

	0 punti: Prodotti e attrezzature non adeguatamente descritti, non conformi ai requisiti richiesti o privi di elementi idonei a dimostrarne la conformità alla normativa vigente. Sub-criterio di valutazione – Tracciabilità, sistemi di controllo e procedure di autocontrollo (HACCP) (max. 2 punti) Il punteggio sarà attribuito in relazione alle modalità di gestione della tracciabilità dei prodotti, ai sistemi di controllo adottati e all'efficacia delle procedure di autocontrollo igienico-sanitario, secondo la seguente articolazione: • 2 punti: Sistema strutturato di tracciabilità digitale, registrazioni sistematiche e procedure di autocontrollo avanzate • 1 punto: Sistema di tracciabilità, controllo e autocontrollo conforme ai requisiti minimi, adeguatamente descritto ma privo di elementi migliorativi o di particolare dettaglio. • 0 punti: Sistema di tracciabilità e di controllo assente, incompleto, non adeguatamente descritto o non conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Sub-criterio di valutazione – Attività migliorative ed extra rispetto al Capitolato (0–1 punto): • 1 punto: Presenza di attività aggiuntive non previste dal Capitolato (es. sanificazioni straordinarie, interventi supplementari, sistemi automatici di igienizzazione, controlli aggiuntivi), coerenti con normativa HACCP e senza oneri per la Stazione appaltante • 0 punti: Assenza di attività migliorative Modalità di valutazione finale Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli sub-criteri (max 10 punti).		
4	PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	PT.	TOT.
4.1	La Commissione giudicatrice valuterà il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria migliorativo rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale, riferito ai distributori automatici e agli allestimenti oggetto del servizio. Il Piano dovrà descrivere le modalità organizzative e operative adottate dal concorrente per garantire l'efficienza, la continuità e la sicurezza del servizio, assicurando interventi tempestivi, efficaci e migliorativi rispetto agli standard minimi richiesti. <u>Saranno oggetto di valutazione:</u> • misure migliorative rispetto alle previsioni minime del Capitolato; • tempi di intervento e di ripristino ridotti rispetto agli standard minimi; • presenza di manutenzione preventiva programmata;	5	5

	• sistemi di monitoraggio remoto e diagnostica dei guasti; • disponibilità di personale tecnico qualificato e reperibilità; • soluzioni per la continuità del servizio (es. sostituzione temporanea dei distributori); • ulteriori attività migliorative senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante. Organizzazione del servizio e struttura manutentiva (0–2 punti) • 2 punti: organizzazione altamente strutturata, con rete tecnica dedicata e gestione efficiente degli interventi • 1 punto: organizzazione adeguata ma standard • 0 punti: organizzazione carente o non adeguatamente descritta Tempi di intervento e ripristino migliorativi (0–1,5 punti) • 1,5 punti: tempi di intervento e ripristino nettamente inferiori rispetto al Capitolato • 1 punto: Tempi di intervento migliori ma non significativamente ridotti rispetto al Capitolato • 0,5 punti: tempi di intervento e ripristino conformi al Capitolato • 0 punti: tempi non definiti o non adeguati Manutenzione preventiva e sistemi tecnologici (0–1 punto) • 1 punto: manutenzione preventiva strutturata con sistemi di telecontrollo e diagnostica avanzata; • 0,5 punti: manutenzione preventiva prevista ma senza strumenti avanzati; • 0 punti: assente o non adeguatamente descritta. Soluzioni migliorative e continuità del servizio (0,5 punti) • 0,5 punti: presenza di soluzioni migliorative (es. macchine sostitutive, riduzione fermo tecnico, interventi straordinari aggiuntivi) • 0 punti: assenza di migliorie		
5	PIANO DI SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA	PT.	TOT.
5.1	La Commissione giudicatrice valuterà il Piano di servizio relativo alle frequenze di rifornimento dei prodotti all'interno dei distributori automatici, proposto dal concorrente in miglioria rispetto ai livelli minimi previsti dal Capitolato. Il Piano dovrà garantire la continuità del servizio, la disponibilità costante dei prodotti e il mantenimento degli standard qualitativi e igienico-sanitari, nel rispetto della normativa vigente.	5	5

	Saranno oggetto di valutazione: • frequenza dei rifornimenti dei distributori automatici; • capacità organizzativa del servizio di approvvigionamento; • modalità di monitoraggio delle scorte e sistemi di riordino; • riduzione dei tempi di indisponibilità dei prodotti; • eventuale utilizzo di sistemi digitali o telematici per il controllo dei livelli di stock; • presenza di servizi migliorativi rispetto al Capitolato (es. rifornimenti aggiuntivi, interventi programmati più frequenti, gestione predittiva delle scorte). Frequenza dei rifornimenti (0–2 punti) • 2 punti: frequenze elevate e sistematiche, superiori agli standard minimi, con garanzia di piena disponibilità dei prodotti • 1 punto: frequenze adeguate ma sostanzialmente in linea con il Capitolato • 0 punti: frequenze minime o non chiaramente definite Organizzazione del servizio e gestione delle scorte (0–1,5 punti) • 1,5 punti: sistema strutturato e avanzato di gestione scorte e approvvigionamento • 1 punto: organizzazione adeguata ma standard • 0,5 punti: organizzazione basilare • 0 punti: non adeguata o non descritta Sistemi di monitoraggio e innovazione gestionale (0,5 punti) • 0,5 punti: presenza di sistemi digitali/telemetrici per il controllo delle scorte e ottimizzazione dei rifornimenti • 0 punti: assenza di sistemi innovativi Attività migliorative rispetto al Capitolato (1 punto) • 1 punto: presenza di servizi migliorativi (es. rifornimenti aggiuntivi, interventi straordinari programmati, riduzione tempi di stock-out, gestione predittiva) • 0 punti: assenza di migliorie		
--	--	--	--

8.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli Criteri / Sub-criteri di Valutazione Discrezionali sarà fatta in base ai seguenti giudizi cui corrispondono i relativi "coefficienti percentuali":

Giudizio	Valore del coefficiente
Ottimo	1
Più che adeguato	0,8
Adeguito	0,6
Parzialmente adeguato	0,4
Non adeguato	0

Il punteggio sarà attribuito per singolo Criterio di Valutazione sulla base del giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata. Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti arrotondata alla seconda cifra decimale. La somma dei punteggi di ciascun Criterio di Valutazione determinerà il valore di ciascun operatore per ciascun requisito (Punteggio Tecnico –PT).

Il punteggio del singolo criterio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_i = C_i \times P_{\max}$$

dove:

- P_i = punteggio attribuito al concorrente per il singolo criterio;
- C_i = coefficiente medio attribuito dalla Commissione;
- $P_{\max}$ = punteggio massimo previsto per il criterio.

I coefficienti attribuiti devono essere adeguatamente motivati dalla Commissione in relazione agli elementi qualitativi dell'offerta esaminata.

GIUDIZIO	COEFF.	DESCRIZIONE
Ottimo	1	In relazione al sub-criterio oggetto di valutazione, la proposta è considerata eccellente e pienamente rispondente alle esigenze della Stazione appaltante. La soluzione proposta risulta completamente aderente alle aspettative e si colloca ai livelli più elevati tra quelli esprimibili dagli operatori del settore. La documentazione presentata è esaustiva, chiara e approfondita e consente una piena comprensione di tutti gli aspetti rilevanti del servizio offerto. Gli elementi tecnici sono descritti con elevato grado di dettaglio e risultano particolarmente efficaci sotto il profilo organizzativo, qualitativo e prestazionale. La proposta evidenzia elevate capacità organizzative e migliorative , con soluzioni innovative e/o particolarmente efficaci rispetto agli standard di mercato.

Più che adeguato	0,8	La proposta evidenzia una trattazione completa dei temi richiesti e una buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta rispetto alle esigenze della Stazione appaltante. La soluzione presentata garantisce una buona efficacia ed efficienza in relazione al sub-criterio oggetto di valutazione, risultando adeguata anche rispetto a possibili alternative presenti sul mercato e/o riconducibili alla regola dell'arte. I vantaggi e i benefici conseguibili dalla Stazione appaltante sono chiaramente individuati, adeguatamente descritti e complessivamente significativi, pur senza raggiungere livelli di eccellenza.
Adeguato	0,6	La proposta presenta una trattazione sostanzialmente completa dei temi richiesti, risultando tuttavia solo appena esauriente oppure esauriente ma non pienamente completa rispetto alle esigenze della Stazione appaltante. La soluzione è caratterizzata da una discreta efficacia ed efficienza in relazione al sub-criterio oggetto di valutazione, anche in confronto ad alternative disponibili sul mercato e/o riconducibili alla regola dell'arte. I vantaggi e i benefici conseguibili dalla Stazione appaltante risultano complessivamente comprensibili, in larga parte analitici e comunque significativi, pur non essendo pienamente approfonditi in tutti i loro aspetti.
Parzialmente adeguato	0,4	La proposta presenta una trattazione sintetica e/o parzialmente incompleta, con alcune lacune e/o non pienamente rispondente alle esigenze della Stazione appaltante. La soluzione risulta caratterizzata da una sufficiente efficacia ed efficienza in relazione al sub-criterio oggetto di valutazione, anche rispetto ad alternative possibili presenti sul mercato e/o riconducibili alla regola dell'arte. I vantaggi e i benefici conseguibili dalla Stazione appaltante non risultano del tutto chiari, sebbene siano in parte individuabili e solo parzialmente analitici, mantenendo comunque una limitata rilevanza ai fini della valutazione complessiva.
Non adeguato	0	La proposta risulta del tutto assente oppure tale da non consentire alcuna valutazione del sub-criterio oggetto di esame. Non sono forniti elementi sufficienti, né informazioni tecniche o descrittive idonee a comprendere il contenuto dell'offerta in relazione al criterio considerato. Di conseguenza, non è possibile individuare né valutare l'efficienza, l'efficacia o i benefici conseguibili dalla Stazione appaltante.

8.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere formulata mediante l'indicazione di un unico ribasso percentuale da applicare al listino posto a base di gara.

Il punteggio economico sarà attribuito applicando il metodo dell'interpolazione lineare, secondo la seguente formula:

$$Ci = Ra / Rmax$$

dove:

- **Ci** = coefficiente attribuito al concorrente *i-esimo*;
- **Ra** = ribasso percentuale offerto dal concorrente *i-esimo*;
- **Rmax** = ribasso percentuale più elevato tra tutte le offerte ammesse.

Il coefficiente così determinato, compreso tra 0 e 1, sarà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per l'offerta economica (**30 punti**).

I punteggi saranno calcolati con arrotondamento alla seconda cifra decimale; qualora la terza cifra decimale sia superiore a cinque, si procederà all'arrotondamento per eccesso.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che consegnerà il punteggio complessivo più elevato (**P totale**), determinato dalla somma del punteggio tecnico (**PT**) e del punteggio economico (**PE**), secondo la seguente formula:

$$P\text{ totale} = PT + PE$$

Ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, il valore stimato della concessione è determinato esclusivamente ai fini dell'individuazione del valore della procedura.

Il Piano Economico-Finanziario (PEF), da presentare in sede di gara, ha la sola finalità di dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria dell'offerta e non può, in alcun caso, modificare il valore stimato della concessione.

Il valore della concessione indicato nel PEF predisposto dall'Amministrazione costituisce una stima meramente indicativa e non rappresenta un impegno contrattuale né una garanzia di corrispondenti ricavi per il Concessionario.

Il Concessionario assume integralmente il rischio operativo connesso alla gestione del servizio. I risultati economici della concessione dipenderanno dalle scelte organizzative, gestionali e commerciali adottate dallo stesso durante l'esecuzione del contratto.

Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, dei ricavi o dei volumi di vendita non daranno diritto ad alcuna pretesa economica nei confronti dell'Amministrazione, in quanto rientranti nella normale alea della concessione.

Qualora il Piano Economico-Finanziario presentato dal concorrente aggiudicatario evidenziasse un valore della concessione superiore a quello stimato dall'Amministrazione, il valore della concessione sarà adeguato a quello risultante dal PEF dell'aggiudicatario.

In relazione alle caratteristiche e alle modalità di esecuzione della concessione, l'Amministrazione ha stimato pari a € 0,00 gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali, suddivisi per i **differenti** sedimi, ai sensi della normativa vigente.

9. CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSO SPESE

9.1 CANONE DEMANIALE

Il Concessionario, a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio, come risultante dal Verbale di consegna, è tenuto a corrispondere all'Agenzia del Demanio un canone annuo

fisso per l'occupazione degli spazi demaniali destinati all'installazione dei distributori automatici.

L'importo del canone sarà determinato direttamente dall'Agenzia del Demanio e comunicato al Concessionario per ciascun distributore automatico autorizzato. L'importo riportato nel Piano Economico-Finanziario ha valore puramente indicativo ed è inserito esclusivamente ai fini della stima della sostenibilità economica della concessione.

Successivamente all'aggiudicazione, l'Amministrazione provvederà a trasmettere all'Agenzia del Demanio i dati del Concessionario, al fine del rilascio della concessione onerosa per l'utilizzo degli spazi demaniali necessari all'esecuzione del servizio.

9.2 SMALTIMENTO RIFIUTI

Lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo dei distributori automatici è interamente a carico del Concessionario.

A tal fine, il Concessionario dovrà fornire, installare e mantenere, a propria cura e spese, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti nelle aree destinate ai distributori automatici, provvedendo al loro svuotamento con la medesima frequenza prevista per le operazioni di rifornimento, o con maggiore frequenza qualora necessario, al fine di garantire il costante decoro e la pulizia degli ambienti.

Il Concessionario è tenuto a effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dal Comune territorialmente competente, adottando tutte le misure necessarie per assicurare il corretto conferimento delle diverse frazioni di rifiuto.

Restano integralmente a carico del Concessionario tutti gli oneri economici connessi alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti urbani, comprese le imposte, le tasse e ogni altro corrispettivo dovuto a qualsiasi titolo.

Con cadenza semestrale, il Concessionario dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC):

- copia del contratto in essere con il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti (AMA S.p.A.);
- idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli importi dovuti a titolo di Tassa sui Rifiuti (TARI), limitatamente alla quota di competenza riferita alla superficie occupata dai distributori automatici.

Il Concessionario si impegna a corrispondere gli importi dovuti secondo le modalità e le tempistiche comunicate dall'Amministrazione.

9.3 CONSUMO ACQUA

Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione un rimborso spese a titolo di consumo idrico, determinato mediante un canone mensile forfettario pari a **€ 10,00** per ciascun distributore automatico, nei casi in cui, per comprovati motivi tecnici, non sia possibile installare un contatore a defalco dedicato.

Qualora sia tecnicamente possibile installare un contatore a defalco per ciascun distributore automatico, il rimborso dei consumi idrici sarà determinato sulla base dei consumi effettivamente rilevati, con le medesime modalità previste dal presente Capitolato per il rimborso dei consumi di energia elettrica.

In caso di interruzione dell'erogazione dell'acqua o di malfunzionamenti dell'impianto idrico che possano compromettere il regolare funzionamento dei distributori automatici, il Concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e adottare, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, tutte le misure necessarie a garantire la continuità del servizio, anche mediante l'installazione di idonei sistemi autonomi di approvvigionamento ed erogazione dell'acqua.

L'eventuale rideterminazione dell'importo del canone forfettario potrà essere disposta esclusivamente in presenza di motivate esigenze tecniche o gestionali, previa adeguata istruttoria e formale comunicazione tra le parti, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e buona fede contrattuale.

9.4 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

I costi derivanti dal consumo di energia elettrica saranno determinati, con oneri a carico del Concessionario, sulla base dei consumi rilevati dai contatori a defalco installati a cura e spese del Concessionario, applicando il costo medio dell'energia desunto dalle fatture relative ai consumi degli Enti beneficiari. Il rimborso delle spese per l'energia elettrica dovrà essere effettuato con cadenza trimestrale, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione.

In relazione a quanto sopra, il Concessionario è tenuto, in sede di sopralluogo tecnico, a prendere conoscenza di tutti i costi connessi all'esecuzione del servizio.

Eventuali variazioni a quanto previsto nel presente articolo dovranno essere preventivamente concordate tra il Concessionario e l'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento del canone di concessione o del rimborso delle spese sopra indicate, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere gli interessi legali, calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e fino alla data dell'effettivo saldo.

Il mancato pagamento delle somme dovute per oltre 60 giorni dalla relativa scadenza potrà costituire causa di revoca della Concessione, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di applicare le penali previste.

Per quanto attiene ai consumi idrici (punto 9.3) e ai consumi di energia elettrica (punto 9.4), la Commissione di controllo e verifica degli OPS, con cadenza trimestrale, provvederà a redigere un apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario, nel quale saranno riportati i consumi effettivi. Il verbale sarà trasmesso al Servizio Amministrativo e, per conoscenza, al DEC, al fine di avviare la pratica di pagamento da parte del Concessionario.

10. RISCHI DELLA CONCESSIONE

10.1 RISCHI OPERATIVI

Il Concessionario, assume il rischio operativo nei limiti previsti degli artt. 174 e 177 del d. lg. 36/2023.

Resta salva l'applicazione dell'art. 182 del Codice in caso di eventi straordinari e imprevedibili idonei a compromettere l'equilibrio economico-finanziario della Concessione.

Ai sensi degli artt. 174 e 177 del Codice, il Concessionario assume integralmente il rischio operativo connesso alla gestione dei servizi oggetto della Concessione, sul lato della domanda e/o sul lato dell'offerta, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale e dagli ulteriori Documenti Contrattuali.

L'Amministrazione non prevede meccanismi di riequilibrio economico-finanziario o altri strumenti finalizzati a mitigare o ad eliminare il predetto rischio operativo, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente e dai Documenti Contrattuali.

Il rischio di disponibilità, come definito dal Codice, è integralmente posto a carico del Concessionario. Sono altresì posti a suo carico il rischio di contrazione della domanda complessiva del mercato relativa ai servizi oggetto della Concessione, il rischio di

riduzione della domanda specifica dei medesimi servizi, nonché i rischi connessi all'approvvigionamento dei fattori produttivi, all'incremento dei relativi costi o alla loro indisponibilità o inadeguatezza, agli inadempimenti dei fornitori, ai rapporti con soggetti terzi, comprese le parti sociali, che possano incidere negativamente sui costi e sui tempi di realizzazione degli investimenti e di erogazione dei servizi, nonché i rischi derivanti dall'inflazione, dall'insolvenza e dal fallimento dei soggetti coinvolti nell'esecuzione della Concessione.

Il Concessionario assume altresì il rischio amministrativo derivante dal ritardo significativo o dal diniego, da parte delle competenti autorità pubbliche o dei soggetti privati interessati, del rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o di ogni altro atto di assenso comunque denominato, necessario per l'avvio e lo svolgimento dei servizi oggetto della Concessione.

È inoltre posto a carico del Concessionario il rischio di investimento connesso al ritardo nell'acquisizione dei distributori automatici di nuova costruzione, all'aumento dei relativi costi rispetto a quelli preventivati o ad eventuali ulteriori oneri necessari per la loro installazione e messa in esercizio.

Restano altresì a carico del Concessionario il rischio di temporanea sospensione del servizio, il rischio finanziario, derivante dall'incremento dei tassi di interesse o dall'indisponibilità delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti e alla gestione della Concessione, nonché il rischio connesso all'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli impianti.

Al fine di ridurre la probabilità del verificarsi dei rischi sopra indicati e di limitarne gli effetti, il Concessionario è tenuto ad adottare ogni misura organizzativa, gestionale e tecnica ritenuta idonea alla loro prevenzione, gestione e mitigazione, assumendone integralmente i relativi oneri e responsabilità.

10.2 MODIFICHE NORMATIVE E REGOLAMENTARI

È posto a carico del Concessionario il rischio derivante da modifiche o innovazioni legislative e regolamentari, adottate da qualsiasi autorità competente e applicabili, direttamente o indirettamente, alla Concessione, che introducano nuovi obblighi, vincoli o condizioni per la realizzazione degli investimenti e/o per l'erogazione dei servizi.

È altresì posto a carico del Concessionario il rischio derivante da modifiche della normativa fiscale incidente sul regime tributario/fiscale assunto a riferimento nel Piano Economico-Finanziario, fatti salvi i casi di riequilibrio espressamente previsti dalla normativa vigente e dai Documenti Contrattuali.

10.3 FORZA MAGGIORE

Il rischio derivante dal verificarsi di eventi di forza maggiore è ripartito tra le Parti in misura paritetica.

Per eventi di forza maggiore si intendono eventi o circostanze straordinari, imprevedibili, inevitabili e sottratti al ragionevole controllo delle Parti, tali da rendere oggettivamente impossibile, anche solo temporaneamente o parzialmente, l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato Speciale e dagli altri Documenti Contrattuali, con conseguente incidenza sull'equilibrio economico-finanziario della Concessione.

Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi di forza maggiore:

- a) guerre, conflitti armati, atti di terrorismo, sommosse, disordini civili o altri eventi di analoga natura;
- b) epidemie, pandemie, terremoti e altri eventi sismici;
- c) calamità naturali, incendi, alluvioni, inondazioni o altri eventi di analoga natura.

Qualora si verificassero eventi riconducibili alla forza maggiore, la Parte che ne sia interessata è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra Parte, fornendo idonea documentazione attestante la natura dell'evento e gli effetti prodotti sull'esecuzione della Concessione.

Accertata la sussistenza dell'evento di forza maggiore e la sua effettiva incidenza sull'equilibrio economico-finanziario della Concessione, le Parti potranno procedere all'adozione delle misure necessarie al relativo riequilibrio, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Capitolato Speciale e dalla normativa vigente.

11. DESCRIZIONE DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE

Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione, nonché i distributori automatici ivi installati, per finalità diverse da quelle previste dal presente Capitolato Tecnico, né potrà modificare la destinazione d'uso degli spazi, la configurazione degli stessi, la loro modalità di utilizzo ovvero la collocazione dei distributori e delle ulteriori attrezzature installate, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

L'inosservanza anche di una sola delle prescrizioni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento e comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di ottenere l'immediata restituzione degli spazi concessi e di richiedere il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, conseguenti all'inadempimento.

12. TEMPI DI INSTALLAZIONE

Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'installazione dei distributori automatici nel più breve tempo possibile, concordando preventivamente con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) le modalità operative, al fine di ridurre al minimo eventuali disagi per l'utenza e per il regolare svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Le operazioni di consegna, installazione e messa in esercizio dei distributori automatici dovranno essere completate entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla sottoscrizione del Verbale di consegna del servizio.

Qualora necessario, il Concessionario dovrà coordinarsi con l'operatore economico affidatario della precedente concessione, al fine di programmare la rimozione dei distributori automatici esistenti e la contestuale installazione delle nuove apparecchiature, assicurando, per quanto possibile, la continuità del servizio e limitando i disagi per l'utenza.

di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal Concessionario, prima dell'attivazione del servizio. Dal predetto Verbale dovrà risultare:

- il regolare allacciamento dei distributori automatici alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e, ove previsto, alla rete idrica, nonché la consegna delle relative dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati;
- la consegna, per ciascun distributore automatico installato, della documentazione tecnica e amministrativa, comprensiva, a titolo esemplificativo, delle dichiarazioni di conformità CE, dei manuali d'uso e manutenzione e della dichiarazione del costruttore attestante l'anno di costruzione dell'apparecchiatura, ecc.;

- l'esito della verifica della conformità dell'anno di costruzione dei distributori automatici rispetto a quanto dichiarato dal Concessionario in sede di offerta.

13. CONTABILIZZAZIONE

Il Concessionario è tenuto a contabilizzare tutti gli incassi nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e secondo quanto previsto dai provvedimenti e dalle disposizioni attuative emanati dall'Agenzia delle Entrate, i distributori automatici dovranno essere censiti presso la medesima Agenzia ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

14. ONERI A CARICO CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, a quanto segue:

- a) acquistare, trasportare, installare e mettere in esercizio i distributori automatici oggetto della Concessione;
- b) fornire e collocare, in prossimità dei distributori automatici, appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, idonei alla tipologia dei prodotti somministrati;
- c) installare distributori automatici perfettamente funzionanti, esenti da difetti, conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza delle macchine, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi e ad ogni altra disposizione applicabile, muniti di marcatura CE e corredati della relativa documentazione di conformità;
- d) eseguire, a regola d'arte, gli allacciamenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e, ove necessario, alla rete idrica, nel rispetto delle norme tecniche CEI, UNI e della normativa vigente, provvedendo, qualora necessario, all'installazione di contatori a defalco. Al termine dei lavori, qualora richiesto dai competenti uffici tecnici dell'Amministrazione per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Concessionario dovrà consegnare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, rilasciata ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;
- e) installare, contestualmente all'attivazione dei distributori automatici, un interruttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica di ciascuna apparecchiatura, ove tecnicamente necessario;
- f) provvedere, su richiesta dell'Amministrazione, allo spostamento, al trasferimento o alla rimozione dei distributori automatici installati, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo quanto eventualmente previsto dai Documenti Contrattuali;
- g) sostituire tempestivamente i prodotti scaduti, deteriorati, alterati o comunque non conformi. L'accettazione dei prodotti da parte dell'Amministrazione non esonera il Concessionario dalle responsabilità derivanti da vizi, difetti o non conformità, apparenti od occulti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, a totale cura e spese del

Concessionario, entro il più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 24 (ventiquattro) ore dalla contestazione scritta;

h) rimborsare agli utenti gli importi eventualmente perduti a causa di guasti, malfunzionamenti o errato funzionamento dei distributori automatici;

i) intervenire per l'eliminazione di guasti o malfunzionamenti entro 24 (ventiquattro) ore dalla relativa segnalazione e, qualora non sia possibile ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, provvedere alla sua sostituzione con altra avente caratteristiche equivalenti entro 48 (quarantotto) ore dalla medesima segnalazione;

j) eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici e delle parti degli impianti elettrici e idrici di propria competenza, nel rispetto del piano di manutenzione, dei manuali d'uso e manutenzione, della normativa vigente, delle norme tecniche UNI e CEI e delle regole della buona tecnica. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti da personale qualificato e, ove richiesto dalla normativa vigente, da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, con rilascio delle prescritte dichiarazioni di conformità e di ogni altra certificazione prevista dalla legge;

k) applicare su ciascun distributore automatico le etichette identificative e i codici QR previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'Agenzia delle Entrate ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere dettagliatamente descritto dal Concorrente nella Relazione Tecnica presentata in sede di gara, costituendo specifico elemento di valutazione dell'Offerta Tecnica. Il Piano approvato in sede di aggiudicazione costituirà parte integrante degli obblighi contrattuali del Concessionario.

14.1 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà osservare:

a) le modalità operative e le tempistiche previste dal precedente art. 12 “Tempi di installazione”;

b) tutte le disposizioni legislative, regolamentari e tecniche vigenti applicabili alla Concessione, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, recante “Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”;
- Legge 25 agosto 1991, n. 287, recante “Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

- disposizioni fiscali vigenti applicabili all'attività oggetto della Concessione.

14.2 OBBLIGHI DOCUMENTALI DEL CONCESSIONARIO

- a) l'elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, con indicazione della relativa potenza assorbita, nonché dei prodotti erogati e dei relativi prezzi di vendita. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato dal Concessionario in occasione di ogni variazione del parco macchine distributrici installato;
- b) il Piano di igiene e pulizia di cui al precedente art. 7, recante l'indicazione delle frequenze e delle modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione. I prodotti utilizzati dovranno essere conformi alla normativa vigente, autorizzati dal Ministero della Salute ove previsto e corredati dalle relative schede tecniche e di sicurezza. I distributori automatici dovranno essere installati in posizione tale da consentire l'esecuzione in condizioni di sicurezza delle operazioni di pulizia del pavimento sottostante e delle aree adiacenti;
- c) il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allestimenti e dei distributori automatici, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico;
- d) il Piano del servizio di distribuzione automatica, contenente l'indicazione delle modalità e delle tempistiche previste per il rifornimento dei prodotti all'interno dei distributori automatici, quale elemento oggetto di valutazione nell'ambito dei criteri dell'Offerta Tecnica;
- e) prima dell'avvio della gestione, l'elenco nominativo del personale incaricato delle attività di rifornimento, pulizia, sanificazione e disinfezione delle apparecchiature installate, corredato dalle relative attestazioni di partecipazione ai corsi di formazione inerenti alle mansioni svolte. Le medesime informazioni dovranno essere comunicate anche in caso di sostituzione del personale impiegato.

14.3 ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, inoltre:

- a) potrà accedere presso la sede esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 8.00, salvo diverso accordo con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). La permanenza sarà consentita per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di rifornimento, manutenzione, pulizia e sanificazione e, comunque, non potrà protrarsi oltre le ore 16.30 nelle giornate dal lunedì al giovedì e oltre le ore 12.00 nella giornata di venerdì;
- b) dovrà utilizzare esclusivamente l'acqua erogata dall'impianto idrico esistente, senza apportare alcuna modifica o alterazione mediante l'aggiunta di sostanze di qualsiasi natura. Non saranno ammessi sistemi di erogazione mediante boccioni d'acqua;
- c) sarà responsabile di eventuali infrazioni e/o danni arrecati a persone o cose, sia dell'Amministrazione sia di terzi, derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della Concessione. Dovrà inoltre risultare in regola, entro la data di avvio del servizio, con tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi e assistenziali relativi al personale impiegato, nonché con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di autocontrollo igienico-sanitario e sicurezza alimentare;

d) dovrà privilegiare l'utilizzo, presso i distributori automatici, di prodotti confezionati mediante imballaggi caratterizzati da peso e volume ridotti, struttura monostrato e elevata riciclabilità, nonché collaborare con l'Amministrazione nell'attuazione di eventuali iniziative finalizzate alla riduzione della quantità e all'incremento della riciclabilità dei rifiuti di imballaggio connessi e/o derivanti dall'utilizzo dei distributori automatici di generi di ristoro.

14.4 ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario:

- a) l'organizzazione e la gestione del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, sotto il profilo normativo, retributivo, contributivo e assicurativo;
- b) tutte le spese relative all'acquisto, al trasporto, alla consegna e al rifornimento delle bevande e degli alimenti destinati alla distribuzione automatica;
- c) il pagamento delle imposte, delle tasse e degli eventuali oneri fiscali derivanti dall'assunzione e dall'esecuzione del servizio oggetto della Concessione;
- d) tutte le spese e gli oneri conseguenti al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché delle disposizioni antinfortunistiche applicabili, anche successivamente intervenute nel corso della durata contrattuale, ai fini della tutela e dell'incolumità del personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

15. ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione metterà a disposizione gli impianti e gli allacciamenti necessari allo svolgimento del servizio oggetto della Concessione, il cui stato di consistenza e funzionalità potrà essere verificato dal Concorrente in sede di sopralluogo.

L'Amministrazione garantirà, nei limiti della disponibilità degli impianti esistenti, l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua necessarie al funzionamento dei distributori automatici.

L'Amministrazione consentirà l'accesso agli spazi di propria competenza al personale del Concessionario incaricato dell'esecuzione del servizio, limitatamente alle attività necessarie allo svolgimento delle prestazioni previste, quali, a titolo esemplificativo, il rifornimento dei distributori automatici, le attività di pulizia e gli interventi di manutenzione.

Il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa, richiesta di indennizzo o risarcimento per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti dalla sospensione o dall'interruzione dell'erogazione di energia elettrica e/o acqua, dovute a cause non imputabili all'Amministrazione.

Nessun ulteriore onere, oltre a quelli espressamente previsti nel presente articolo, sarà posto a carico dell'Amministrazione.

16. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione della scrittura privata e dei relativi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di piena conoscenza e accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente applicabile alla Concessione.

Con la sottoscrizione della scrittura privata, il Concessionario accetta espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole contenute nel presente Capitolato Tecnico, nonché le disposizioni normative e regolamentari ivi richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico dovrà essere effettuata tenendo conto della natura e delle finalità perseguite dalla Concessione e dalla scrittura privata. In ogni caso, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1362 e seguenti del Codice civile.

Il Ministero della Difesa promuove e attua misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della corruzione in ogni sua forma. A tal fine, allo scopo di prevenire il verificarsi di pratiche illecite e fenomeni distorsivi nell'ambito delle procedure di affidamento di servizi, forniture e concessioni, la Stazione Appaltante ha previsto l'obbligo, a pena di esclusione dalla procedura di gara, per tutti i partecipanti di sottoscrivere e presentare unitamente all'offerta il Patto di Integrità.

Il Patto di Integrità è finalizzato a garantire il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e libera concorrenza, nonché ad assicurare una corretta e trasparente esecuzione del contratto.

17. FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

In relazione a quanto previsto dagli artt. 124 e 196 del Codice, il fallimento del Concessionario, ovvero l'adozione nei suoi confronti di una procedura concorsuale prevista dalla normativa vigente, comporta lo scioglimento di diritto del contratto di Concessione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, fatti salvi i casi e gli effetti diversamente disciplinati dalla normativa applicabile.

18. DEC – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nella fase di esecuzione del Contratto, l'Amministrazione si avvale di un DEC, il quale provvede alle attività di direzione, coordinamento e controllo tecnico-contabile nella fase esecutiva del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte dal Concessionario in sede di Gara.

19. COORDINATORE DEL SERVIZIO (CS)

Prima dell'avvio del servizio, il Concessionario dovrà nominare un proprio Coordinatore del Servizio (CS) e, contestualmente, un suo sostituto, in possesso di adeguata preparazione professionale e idoneo a garantire il coordinamento e la gestione delle attività previste dal presente Capitolato Tecnico.

In caso di impedimento permanente del CS e/o del relativo sostituto, ovvero per esigenze organizzative del Concessionario, quest'ultimo potrà procedere, nel corso della durata del Contratto, alla nomina di un nuovo CS e/o sostituto, dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione e indicando le motivazioni della sostituzione.

I nominativi del CS e del relativo sostituto, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica, dovranno essere comunicati per iscritto all'Amministrazione e, nello specifico, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), prima della stipula del Contratto ovvero entro il termine previsto per la sottoscrizione del Verbale di consegna del servizio.

Il CS, ovvero il sostituto in caso di assenza o impedimento del titolare, svolge le funzioni di rappresentante del Concessionario nei rapporti con l'Amministrazione e con il DEC, assumendo il ruolo di referente unico per tutte le comunicazioni inerenti all'esecuzione della Concessione.

Il CS, ovvero il sostituto, è responsabile del coordinamento organizzativo e operativo delle attività connesse alla Concessione, della programmazione degli interventi e della corretta gestione dei distributori automatici. A tal fine dovrà mantenere costanti rapporti con il DEC

e garantire la propria reperibilità durante l'orario lavorativo mediante telefono fisso, telefono mobile e/o posta elettronica.

Il Coordinatore del Servizio dovrà essere individuato dal Concessionario quale soggetto autorizzato, sin dall'avvio del servizio, a ricevere richieste e segnalazioni da parte dell'Amministrazione inerenti all'esecuzione della Concessione e ad adottare tempestivamente tutte le misure necessarie alla loro efficace risoluzione.

In particolare, il CS dovrà:

- verificare e presidiare, sotto il profilo organizzativo e operativo, il regolare svolgimento delle attività previste dal servizio, garantendone la corretta gestione;
- comunicare tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni informazione, variazione o circostanza rilevante che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione della Concessione;
- coordinare e supervisionare il personale impiegato, adottando tutte le misure necessarie a garantire il corretto svolgimento delle attività e provvedendo, ove necessario, alla sostituzione del personale assente, indisponibile o ritenuto non idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate.

20. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI INFORMATIVI DEL CONCESSIONARIO

Ai fini del monitoraggio e della verifica della corretta esecuzione del servizio, il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione, con cadenza semestrale ovvero su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:

- numero dei distributori automatici installati, relativa tipologia, ubicazione, data di installazione ed elenco dei prodotti erogati;
- numero delle erogazioni effettuate nell'anno, suddivise per tipologia di prodotto e per singolo distributore automatico;
- numero complessivo delle erogazioni effettuate nell'anno, suddiviso per singolo distributore automatico;
- incasso annuale relativo a ciascuna tipologia di prodotto, suddiviso per singolo distributore automatico;
- incasso complessivo annuale, suddiviso per singolo distributore automatico;
- report statistici e relazioni concernenti la tipologia dei disservizi eventualmente segnalati, nonché le misure correttive adottate ai fini del miglioramento della qualità del servizio.

Il report dovrà essere trasmesso al DEC entro il giorno 20 (venti) del mese successivo alla scadenza del periodo semestrale di riferimento.

Il Concessionario dovrà inoltre trasmettere al DEC, secondo le modalità e le tempistiche concordate e formalizzate tra le Parti, la documentazione attestante l'avvenuto versamento delle quote di propria competenza relative ai consumi di energia elettrica e acqua, nonché i modelli F24 relativi al versamento delle somme di competenza dell'Agenzia del Demanio e ogni ulteriore onere posto a carico del Concessionario.

21. PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto ovvero di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali di seguito indicate, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e ogni ulteriore rimedio previsto dalla normativa vigente e dai Documenti Contrattuali:

OGGETTO	Importo penale
Ritardo nell'avvio della prestazione	€ 50,00 per ogni giorno solare
Ritardo nei tempi di installazione previsti all'art. 12 "Tempi di installazione"	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Ritardo nella trasmissione all'Amministrazione di quanto previsto agli artt. 20 e 22	€ 50,00 per ogni casistica e per ogni giorno solare
Per ogni segnalazione di mancanza di pulizia e sanificazione	€ 100,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Per mancato rifornimento dei distributori o carenza di prodotti per oltre 8 ore lavorative o per prodotti difformi per qualità	€ 100,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Per mancato rispetto delle norme previste per la presente Concessione	€ 100,00 per ogni inadempienza e per ogni giorno solare fino alla messa in regola
Per ogni giorno di ritardo dei termini di rimborso delle spese forfetarie	€ 100,00 per ogni giorno solare
Per ritardo nella manutenzione ordinaria/straordinaria o eventuale sostituzione di distributore inefficiente	€ 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Per ritardo nella rimozione dei propri distributori a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione o per termine Concessione	€ 20,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Applicazione di prezzi difformi rispetto al listino prezzi	€ 200,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare
Infedele contabilizzazione del fatturato dei distributori automatici	€500,00 per ogni inadempienza

Non conformità dei prodotti rispetto al Capitolato Speciale e all'offerta presentata	€ 50,00 per prodotto e ogni infrazione segnalata per distributore
Mancata segnalazione, con appositi avvisi o liste, della presenza di prodotti controindicati ai soggetti con intolleranze alimentari	€ 200,00 per prodotto e ogni infrazione segnalata per distributore

Le penali applicate saranno detratte con cadenza semestrale dall'importo della garanzia definitiva, che dovrà essere tempestivamente reintegrata dal Concessionario fino alla concorrenza dell'importo originariamente prestato.

Qualora la garanzia definitiva risulti incapiente a seguito delle riduzioni previste dalla normativa vigente in ragione del possesso delle certificazioni di cui agli artt. 106 e 117 del Codice, il Concessionario sarà tenuto a provvedere al pagamento dell'importo residuo mediante bonifico sul conto corrente di Tesoreria indicato dall'Amministrazione, trasmettendo contestualmente al Servizio Amministrativo e per copia conoscenza al DEC, copia della documentazione attestante l'avvenuto versamento.

L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla formale contestazione dell'inadempimento da parte del DEC e/o Commissione di controllo e verifica degli OPS, rispetto alla quale il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di contestazione trasmessa dall'Amministrazione.

Qualora il Concessionario non presenti controdeduzioni entro il termine previsto ovvero qualora le stesse non siano accolte dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'applicazione delle penali.

Resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e all'adozione di ogni ulteriore provvedimento o azione prevista dalla normativa vigente e dai Documenti Contrattuali, ivi compresa la segnalazione alle competenti Autorità nei casi in cui siano accertate violazioni di legge.

22. PERSONALE

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e normative vigenti in materia di personale, nonché di quelle che dovessero entrare in vigore nel corso della durata del Contratto.

Il Concessionario dovrà assicurare l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione mediante personale idoneo sotto il profilo professionale, deontologico e sanitario, assumendo integralmente a proprio carico tutti i relativi oneri e obblighi. Dovrà, altresì, garantire il rispetto della normativa vigente, nonché di quella eventualmente sopravvenuta nel corso del rapporto contrattuale, in materia di igiene e sicurezza alimentare, trattamento economico e normativo dei lavoratori, obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assistenziali, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ogni altra disposizione applicabile a tutela dei lavoratori.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento al Concessionario la documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi sopra indicati.

Il Concessionario sarà responsabile dell'osservanza dei predetti obblighi anche da parte degli eventuali subappaltatori, con riferimento al personale da questi impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto.

Prima dell'avvio del servizio e, comunque, entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvio delle attività, il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione la documentazione

attestante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti, nonché una dichiarazione relativa all'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente e dai contratti applicati.

Il Concessionario e gli eventuali subappaltatori dovranno comunicare al DEC, prima dell'inizio del servizio ovvero prima dell'impiego di nuovo personale, l'elenco nominativo dei lavoratori incaricati dell'esecuzione delle prestazioni, con indicazione delle relative posizioni contributive, assicurative e previdenziali, nonché del contratto collettivo applicato. Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, nonché del personale che, a seguito di specifica segnalazione del DEC, non risulti idoneo allo svolgimento delle attività affidate.

Ogni variazione o sostituzione del personale impiegato dovrà essere tempestivamente comunicata al DEC. In caso di nuova assunzione, il Concessionario dovrà trasmettere la relativa Comunicazione Obbligatoria di Assunzione entro 6 (sei) giorni lavorativi dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro.

Il Concessionario dovrà fornire al proprio personale apposito documento di identificazione munito di fotografia, direttamente impressa sul badge, contenente le informazioni previste dalla normativa vigente. Tale documento dovrà essere sempre esposto e nella disponibilità del lavoratore durante lo svolgimento delle attività.

Qualora il Concessionario ricorra all'impiego di manodopera per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, dovrà garantire l'inserimento di una quota di personale appartenente alle categorie con difficoltà di accesso al mercato del lavoro, in misura non inferiore al 10%, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte mediante personale qualificato e in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività assegnate.

Il personale impiegato dovrà mantenere un comportamento improntato alla massima correttezza, professionalità e diligenza, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Amministrazione e delle regole di condotta applicabili. Durante l'esecuzione delle attività dovrà inoltre indossare la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'accesso del personale del Concessionario presso le sedi degli Enti beneficiari sarà subordinato all'autorizzazione degli organi di sicurezza competenti. L'Amministrazione militare si riserva la facoltà di negare l'accesso al personale che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di sicurezza delle infrastrutture militari.

23. AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

Ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. a), del Codice, il Concessionario è tenuto a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

Possono essere affidate a lavoratori autonomi esclusivamente prestazioni d'opera di natura intellettuale o prestazioni specialistiche che, per la loro natura, non configurino subappalto ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, le prestazioni principali oggetto della Concessione non potranno essere affidate a lavoratori autonomi, salvo che per specifici segmenti operativi aventi carattere specialistico.

Il Concessionario è altresì tenuto a comunicare all'Amministrazione, per ciascun subcontratto non riconducibile alla disciplina del subappalto, il nominativo del subcontraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto delle prestazioni affidate.

Il Concessionario dovrà inoltre inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010,

n. 136, con l'indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG), ove previsto dalla normativa vigente.

24. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

24.1 Obblighi del Fornitore

Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, il Fornitore dovrà:

- Garantire che tutto il personale impiegato nelle attività di installazione, manutenzione, rifornimento e assistenza dei distributori automatici sia adeguatamente formato, informato e addestrato sui rischi specifici connessi alle mansioni svolte;
- Nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e adottare un proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Fornire al personale Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e conformi alle norme europee, assicurandosi del loro corretto utilizzo;
- Garantire la manutenzione periodica dei distributori in condizioni di sicurezza, evitando situazioni di rischio elettrico, meccanico o igienico-sanitario;
- Assicurare che tutte le attrezzature e i mezzi di lavoro (veicoli, utensili, scale, carrelli, ecc.) siano conformi alle normative di sicurezza e sottoposti a regolare manutenzione;
- Adottare tutte le misure necessarie per prevenire infortuni durante le operazioni di carico/scarico dei prodotti, movimentazione dei carichi e rifornimento dei distributori.
- La ditta deve adottare un piano di emergenza e predisporre le misure per la gestione degli infortuni sul lavoro e delle situazioni di emergenza.

24.2 Coordinamento della Sicurezza

Nella considerazione che le attività del Fornitore si svolgeranno all'interno delle sedi del Committente, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Prima dell'avvio del servizio, il Fornitore dovrà ricevere e sottoscrivere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) predisposto dal Committente, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
- Prevedere la Riunione di Coordinamento tra la committenza e la ditta aggiudicataria prima dell'inizio delle attività, per definire e condividere le procedure di sicurezza.
- Il Fornitore dovrà collaborare attivamente con il Committente per la gestione dei rischi interferenziali, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pericolo riscontrate;
- Tutto il personale del Fornitore dovrà essere identificabile mediante tesserino di riconoscimento e dovrà attenersi alle procedure di sicurezza, emergenza ed evacuazione vigenti nelle sedi del Committente;
- L'accesso ai locali sarà consentito solo durante gli orari concordati e previa autorizzazione del personale incaricato dal Committente.

24.3 Igiene e Sicurezza Alimentare

Nel caso di distributori di alimenti e bevande, il Fornitore dovrà:

- Operare in conformità al Regolamento CE n. 853/2004 aggiornato e integrato dal Regolamento (UE) 2021/382 e alle norme HACCP;
- Garantire la pulizia, sanificazione e manutenzione periodica dei distributori, documentandola su appositi registri;
- Assicurare la tracciabilità dei prodotti alimentari distribuiti;

- Evitare qualsiasi contaminazione durante il trasporto e il rifornimento dei prodotti.

24.4 Verifiche e Controlli

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche sul rispetto delle norme di sicurezza e igiene da parte del Fornitore, anche mediante richiesta di:

- Copia del DVR e delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
- Elenco aggiornato del personale autorizzato a operare nei locali;
- Attestati di formazione e idoneità sanitaria dei lavoratori;
- Rapporti di manutenzione e pulizia dei distributori.

Eventuali inadempienze potranno comportare l'applicazione di penali, la sospensione del servizio o la risoluzione del contratto.

Il Concessionario, entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione, dovrà trasmettere al Committente il proprio Documento Valutazione Rischi (DVR) specifico per le attività che saranno svolte presso le sedi del committente, elaborato ai sensi dell'art. 28 del D.lgs n. 81/2008.

Successivamente il Committente alla ricezione del predetto documento, in conformità all'art. 26, del D.Lgs. n. 81/08, verificherà l'idoneità tecnico professionale del Concessionario ovvero:

- Richieda e acquisisca il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
- Richieda un'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori affidati.
- Assicuri che l'impresa o il lavoratore autonomo possiedano capacità organizzative, forza lavoro, macchinari e attrezzature adeguate.
- Verifica il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per assicurarsi della regolarità dei contributi.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) dovrà essere condiviso e sottoscritto, prima dell'inizio del servizio, previo sopralluogo del DEC dell'Amministrazione e dal referente del Concessionario.

Al termine del sopralluogo dovrà essere redatto un apposito Verbale di sopralluogo e successivamente verrà indetta una riunione di cooperazione e coordinamento e sarà redatto un verbale che verrà allegato al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Durante l'esecuzione delle prestazioni nel caso ci fossero modifiche che comporterebbero la necessità di un'ulteriore cooperazione e coordinamento, per i rischi interferenziali nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. a) e b), e art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 a coordinarsi e a cooperare con il Datore di Lavoro (o dirigente delegato), nonché a partecipare alle relative riunioni che dovessero essere promosse dallo stesso.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

25. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 119 e 188 del Codice e dalla restante normativa vigente.

Il Concessionario resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dell'Amministrazione per la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione, anche qualora le stesse siano affidate in subappalto o a terzi nei casi consentiti dalla normativa vigente.

È vietata qualsiasi forma di subconcessione non espressamente consentita dalla legge o

autorizzata dall'Amministrazione.

Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti posti a carico di quest'ultimo dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le imprese subappaltatrici sono tenute ad applicare integralmente ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro applicabili al settore e al luogo di esecuzione delle prestazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Prima dell'inizio delle prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione la documentazione prevista dalla normativa vigente, comprensiva di quella relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici del personale impiegato dal subappaltatore.

L'affidamento in subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 119 del Codice e dell'art. 1656 del codice civile, previa verifica del possesso, in capo al subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni affidate.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione dovranno sussistere, in particolare, le seguenti condizioni:

- a) che il Concessionario abbia dichiarato, in sede di offerta, l'intenzione di ricorrere al subappalto nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- b) che il Concessionario depositi presso l'Amministrazione copia del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione concernente l'eventuale sussistenza di situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- c) che il contratto di subappalto contenga le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- d) che il Concessionario trasmetta la documentazione comprovante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni affidate;
- e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il subappaltatore dovrà dotare il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni di apposita tessera di riconoscimento, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

Il subappaltatore è tenuto al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, assumendo ogni responsabilità derivante dal trattamento dei dati effettuato nell'ambito delle prestazioni affidate.

Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione, per tutti i subcontratti non riconducibili al subappalto, il nominativo del subcontraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto delle prestazioni affidate, inserendo nei relativi contratti le clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Successivamente all'aggiudicazione della Concessione e, comunque, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni affidate, il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione i dati identificativi, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori, nonché ogni successiva variazione intervenuta nel corso dell'esecuzione del Contratto.

Restano fermi, anche per il personale dei subappaltatori, tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato in materia di salute e sicurezza sul lavoro, identificazione del personale e accesso alle sedi dell'Amministrazione.

Restano fermi, per il personale dei subappaltatori i medesimi vincoli di sicurezza riportati all'art. 3.11 ultimo paragrafo.

26. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE

Il Concessionario resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dell'Amministrazione per la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione, anche nei casi di subappalto o di affidamenti a terzi consentiti dalla normativa vigente.

È vietata qualsiasi forma di subconcessione, salvo nei casi espressamente consentiti dalla normativa vigente e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione.

È altresì vietato al Concessionario cedere, in tutto o in parte, il Contratto ovvero affidare a terzi, mediante subconcessione, la gestione della Concessione o delle prestazioni oggetto della stessa, fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice e, in particolare, dall'art. 189, nonché le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate dalla normativa vigente.

La violazione dei divieti di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con conseguente escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

È fatto divieto al Concessionario di conferire procure all'incasso o di trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal Contratto, salvo quanto consentito dalla normativa vigente.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

27. RIMBORSI SPESE

Il Servizio Amministrativo del Comando RAMDIFE, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e della Commissione controllo e verifica degli OPS, provvederà al monitoraggio della regolarità dei pagamenti e dei rimborsi posti a carico del Concessionario, secondo le modalità previste dal precedente art. 9 del presente Capitolato.

28. GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire la garanzia definitiva nelle forme, con le modalità e nella misura previste dall'art. 117 del Codice.

Prima della sottoscrizione del Contratto, l'aggiudicatario è tenuto a verificare che il soggetto garante sia autorizzato al rilascio delle garanzie previste dalla normativa vigente, mediante consultazione dei competenti registri e degli appositi siti istituzionali.

A tal fine, l'aggiudicatario dovrà effettuare le verifiche attraverso i seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

29. POLIZZA ASSICURATIVA

Il Concessionario è tenuto a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata della Concessione, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e, ove applicabile, verso i prestatori di lavoro (RCO), idonea a tenere indenne l'Amministrazione da ogni pretesa risarcitoria derivante dall'esecuzione del servizio.

La copertura assicurativa dovrà garantire, in particolare, i danni derivanti dall'installazione, detenzione, utilizzo, gestione e funzionamento dei distributori automatici, nonché dalla somministrazione dei prodotti erogati, comprese le conseguenze derivanti, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, da contaminazioni, incendi, esplosioni, guasti, malfunzionamenti, furti ed eventi accidentali che cagionino danni a persone, cose o animali.

Il massimale della polizza non dovrà essere inferiore a euro **1.250.000,00 (unmilione duecentocinquanta mila/00)** per sinistro, con il medesimo limite per persona danneggiata e per danni a cose o animali. Eventuali franchigie o scoperti resteranno esclusivamente a carico del Concessionario e non potranno in alcun modo essere opposti all'Amministrazione o ai terzi danneggiati.

La copertura assicurativa dovrà estendersi anche ai danni eventualmente cagionati dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto di cui il Concessionario si avvalga nell'esecuzione della Concessione, ferma restando la responsabilità del Concessionario nei confronti dell'Amministrazione.

In alternativa alla stipula di una nuova polizza, il Concessionario potrà dimostrare di essere titolare di una polizza assicurativa già in corso di validità avente caratteristiche e massimali non inferiori a quelli richiesti dal presente Capitolato. In tal caso dovrà produrre apposita appendice contrattuale attestante che la copertura assicurativa è estesa alle prestazioni oggetto della presente Concessione.

Copia della polizza assicurativa, ovvero dell'appendice integrativa, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione prima della sottoscrizione del Contratto, unitamente alla quietanza comprovante l'avvenuto pagamento del premio. Per tutta la durata della Concessione il Concessionario dovrà trasmettere, alle scadenze previste dal contratto assicurativo, le quietanze attestanti il pagamento dei premi successivi, al fine di consentire la verifica della permanenza della validità della copertura assicurativa.

Qualora il Concessionario sia costituito in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), la polizza potrà essere presentata dall'impresa mandataria, purché la copertura assicurativa si estenda a tutte le imprese componenti il raggruppamento e alle prestazioni dalle stesse eseguite.

La stipulazione della polizza assicurativa non limita né esclude in alcun modo la responsabilità del Concessionario per i danni eventualmente cagionati nell'esecuzione della Concessione, né lo esonera dall'obbligo di risarcire gli eventuali danni eccedenti i massimali assicurati.

30. RISOLUZIONE

Fatti salvi i casi di risoluzione di diritto espressamente previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in caso di grave inadempimento del Concessionario ovvero qualora l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore della Concessione.

La Concessione è subordinata alla piena attuazione del Piano Economico-Finanziario (PEF) e al rispetto dei tempi nello stesso previsti per la realizzazione degli investimenti.

L'Amministrazione potrà altresì dichiarare risolto di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a) violazione della normativa in materia di rapporti di lavoro, obblighi retributivi, contributivi e previdenziali;
- b) violazione della normativa in materia di assunzione del personale;
- c) violazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) grave violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali;
- e) ricorso al subappalto in assenza della prescritta autorizzazione, ove richiesta;
- f) esecuzione delle transazioni finanziarie con modalità difformi da quelle previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) rilascio, per due volte consecutive, di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

- negativo, nei casi e con gli effetti previsti dalla normativa vigente;
- h) reiterata inosservanza degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario sia stato formalmente diffidato per cinque volte dall'Amministrazione senza provvedere al corretto adempimento;
 - i) ritardo superiore a 30 (trenta) giorni solari nell'avvio del servizio rispetto alla data del Verbale di consegna del servizio, salvo cause non imputabili al Concessionario;
 - j) mancata eliminazione, entro il termine assegnato dall'Amministrazione, delle criticità che hanno determinato l'applicazione anche di una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
 - k) mancata presentazione del Concessionario, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dall'Amministrazione per la sottoscrizione del Verbale di consegna del servizio;
 - l) violazione del Patto di Integrità da parte del Concessionario, del personale impiegato o degli eventuali subappaltatori;
 - m) ricorrenza delle ipotesi previste dall'art. 104, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;
 - n) violazione del divieto di cessione del Contratto, di subconcessione o di cessione o affitto dell'azienda nei casi vietati dal presente Capitolato e dalla normativa vigente;
 - o) mancata realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Economico-Finanziario ovvero mancato rispetto delle relative tempistiche, qualora ciò comprometta l'equilibrio e la corretta esecuzione della Concessione.

Resta in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora ricorrano gravi inadempimenti durante l'esecuzione anticipata delle prestazioni, nelle more della stipula del Contratto, la Stazione Appaltante potrà revocare l'aggiudicazione, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Nei casi di risoluzione della Concessione per cause imputabili al Concessionario, la Stazione Appaltante ne darà comunicazione scritta al Concessionario e agli eventuali enti finanziatori.

Gli enti finanziatori, ivi compresi i titolari di obbligazioni o di altri titoli emessi dal Concessionario, potranno esercitare, nei termini e alle condizioni previste dalla normativa vigente, le facoltà di subentro eventualmente riconosciute dal Codice, indicando un operatore economico in possesso dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara e adeguati allo stato di esecuzione della Concessione al momento del subentro.

31. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario ometta, anche solo parzialmente, di eseguire le prestazioni oggetto della Concessione secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Contratto e dal presente Capitolato, l'Amministrazione, previa formale contestazione dell'inadempimento e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, potrà disporre l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni non eseguite a cura di altro operatore economico, in danno del Concessionario. Restano a totale carico del Concessionario tutti i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione per l'esecuzione in danno, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente o indirettamente conseguenti all'inadempimento.

Ai fini del recupero delle somme dovute a qualsiasi titolo, comprese le penali e gli importi sostenuti per l'esecuzione in danno, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla garanzia definitiva, fermo restando l'obbligo del Concessionario di provvedere al suo tempestivo reintegro fino all'importo originariamente prestato e fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di agire per il recupero dell'eventuale credito residuo.

32. CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO E RECESSO

La Concessione cessa nei casi e secondo le modalità previste dal Codice e dalla restante normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la revoca della Concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nonché di esercitare il diritto di recesso nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e le ulteriori disposizioni del Codice applicabili in materia.

33. RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione della corretta e puntuale esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico e dalla documentazione contrattuale.

Il Concessionario è altresì responsabile, nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, eventualmente cagionati a persone, cose o beni nell'esecuzione delle attività oggetto della Concessione, anche qualora derivanti dall'operato dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e degli eventuali subappaltatori o soggetti terzi dei quali si avvalga.

Il Concessionario si impegna a tenere integralmente sollevata e indenne l'Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento, pretesa, azione o procedimento promosso da terzi in relazione a fatti, eventi o omissioni connessi all'esecuzione del servizio.

Il Concessionario non potrà avanzare nei confronti dell'Amministrazione alcuna richiesta di rimborso, indennizzo o risarcimento per il deterioramento o il deperimento degli alimenti e delle bevande presenti nei distributori automatici, qualunque ne sia la causa, ivi compresi lo scarso consumo dei prodotti, l'interruzione o il malfunzionamento degli impianti elettrici e idrici o altri eventi non imputabili all'Amministrazione.

L'Amministrazione è altresì esonerata da ogni responsabilità e da qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a danni, furti, sottrazioni, atti vandalici o danneggiamenti riguardanti i distributori automatici, le apparecchiature installate e i prodotti in essi contenuti, restando tali rischi integralmente a carico del Concessionario.

34. VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, verifiche, controlli e ispezioni finalizzati ad accertare la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione e il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e nella documentazione contrattuale.

A tal fine, l'Amministrazione potrà procedere, con le modalità ritenute più opportune, alla verifica dei mezzi, delle attrezzature, dei distributori automatici e di ogni altro elemento facente parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare la conformità delle attività svolte agli obblighi assunti dal Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a garantire la massima collaborazione al personale incaricato dall'Amministrazione, fornendo tempestivamente ogni informazione, chiarimento e documentazione richiesta ai fini delle attività di controllo.

Le verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le condizioni igienico-sanitarie dei distributori automatici, anche mediante apertura degli

stessi da parte del personale autorizzato;

- il regolare svolgimento del servizio, con particolare riferimento alla disponibilità dei prodotti erogati, ai tempi di reintegro dei prodotti esauriti, al corretto funzionamento e allo stato di manutenzione delle apparecchiature;
- il decoro, la pulizia e l'igiene dei distributori automatici e delle aree circostanti;
- il possesso e la validità delle autorizzazioni, licenze e certificazioni sanitarie eventualmente necessarie per lo svolgimento del servizio;
- la conformità e l'idoneità dei prodotti impiegati per la pulizia, la sanificazione e la manutenzione dei distributori automatici;
- la qualità, la conformità e la corretta conservazione dei prodotti alimentari e delle bevande erogati.

L'esercizio delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione non solleva in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità derivanti dagli obblighi contrattuali assunti.

35 . FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, modificazione o scioglimento del Contratto di Concessione, nonché per ogni questione comunque connessa al rapporto contrattuale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, salva l'applicazione delle eventuali disposizioni inderogabili di legge.

36. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato Speciale, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti e nella normativa vigente in materia, nonché le ulteriori disposizioni comunque applicabili al rapporto concessorio.

Responsabile della Programmazione, della Progettazione ed Esecuzione
Ten.Col. tramat/RN Gianfranco DI RESTA



